



COMUNE DI TERMINI IMERESE

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 46 del 26/02/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (PTFP) 2025/2027.

L'anno **2025** e questo giorno **ventisei** del mese di **Febbraio** alle ore **14:06**, in modalità mista (in presenza e da remoto, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 03/05/2022), si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede l'adunanza Il Sindaco **Maria Terranova**. I partecipanti sono presenti presso la sala delle adunanze della Sede Comunale, ad eccezione degli Assessori Cascino e Preti che partecipano alla seduta in videoconferenza e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

N° d'ordine	COGNOME e NOME	Pres.	Ass.
1	TERRANOVA MARIA	X	
2	CASCINO NICOLA (collegato da remoto)	X	
3	CURRERI ROBERTO	X	
4	BUTTA' MARIA CONCETTA	X	
5	PRETI GIUSEPPE LUCIO MARIA (collegato da remoto)	X	
6	DI MAIO GIUSEPPE	X	

Totale	6	0
--------	---	---

Partecipa Il Segretario Generale del Comune **Dott.ssa Chiara Piraino**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, predisposta dal Responsabile del procedimento competente per materia.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che sulla superiore proposta di deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 1, lett. i, della L.R. 48/91 e dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, i seguenti pareri:

<input checked="" type="checkbox"/>	del responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
<input checked="" type="checkbox"/>	del responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Visto il Parere di Conformità, previsto dall'art. 4, comma 5, lett. a), b) e c) del vigente regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22/2013, espresso dal Segretario Generale.

Preso atto che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Visto l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo cui:

“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

[...]

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”;

Visto inoltre l'art. 6-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a mente del quale:

“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti e alla definizione dei nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all'insieme di conoscenze, competenze e capacità del personale da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica della pubblica amministrazione e relative anche a strumenti e tecniche di progettazione e partecipazione a bandi nazionali ed europei, nonché alla gestione dei relativi finanziamenti.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui

all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”;

Rilevato che:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;

- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti;

Visti:

- l'art. 39, comma 1, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 secondo cui:

“1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”;

- l'art. 91 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, secondo cui:

“1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.”;

- l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Richiamato inoltre l'art. 33 del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevinano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.”;

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre a essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

- strumento imprescindibile di un'organizzazione chiamata a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di “dotazione organica” si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente, nel caso degli enti locali, che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali;

Rilevato che l'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle “unioni dei comuni” ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale

riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”;

Visto il D.M. 17 marzo 2020 avente ad oggetto: “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, comma 557-quater, della L. n. 296/2006;

Rilevato che il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dalla normativa previgente;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2020 avente ad oggetto: “Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020;

Vista la nota a firma del Segretario Generale prot. n. 57947 del 03/12/2024 con cui è stato richiesto al Dirigente del Settore Finanziario di trasmettere i dati e le informazioni rilevanti onde valutare la sostenibilità finanziaria e la capacità assunzionale dell'ente ai sensi delle previsioni contenute nel D.M. 17 marzo 2020;

Vista la nota del Dirigente del Settore Finanziario prot. n. 3998 del 27.1.2025 con la quale, sulla base dell'ultimo rendiconto approvato (rendiconto relativo all'annualità 2023), è stato attestato che il rapporto tra la spesa di personale 2023 (calcolata al netto dell'IRAP) e la media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti (triennio 2021/2023), al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente 2023, è pari al **28,67%, per cui il Comune, ai fini della capacità assunzionale, si colloca tra i Comuni intermedi, con l'obbligo di non incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato (art. 6 comma 3 del D.M. 17 marzo 2020);**

Considerato, ai fini dell'impiego ottimale delle risorse come richiesto dalle Linee Guida sopra citate, che:

- si rileva la necessità di perseguire l'ottimale distribuzione del personale tramite la mobilità interna ed esterna;
- si rileva la necessità di prevedere ogni forma di ricorso a tipologie di lavoro flessibile, ivi comprese quelle comprese nell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001;
- le assunzioni delle categorie protette all'interno della quota d'obbligo devono essere garantite anche in presenza di eventuali divieti sanzionatori, purché non riconducibili a squilibri di bilancio;
- in caso di esternalizzazioni, devono essere rispettate le prescrizioni dell'art. 6-bis, D.Lgs. n. 165/2001;

Ritenuto di elaborare, per il triennio 2025/2027, la seguente programmazione triennale del fabbisogno di personale, che, allo stato, consiste nel prevedere nella prima annualità del piano le medesime assunzioni già autorizzate, per l'annualità 2025, con il quinto aggiornamento del piano dei fabbisogni di personale 2024/2026 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 242 del 06/12/2024;

Profilo professionale	2025			2026			2027			Decorrenza assunzione	Importo anno 2025	Importo a regime	Modalità di reclutamento
	Area	Tempo pieno	Part-time	Area	Tempo pieno	Part-time	Area	Tempo pieno	Part-time				
SPECIALISTA TECNICO (Codice B.6.SIC)	Funzionari ed E.Q.	36 ore	//	//	//	//	//	//	//	01/04/2025 (data presunta)	€ 27.094,32 (€ 25.389,81 al netto dell'IRAP)	€ 36.125,76 (€ 33.853,08 al netto dell'IRAP)	Assunzione effettuata dal Dipartimento o per la funzione
											ASSUNZIO		

												ASSUNZIONE ETEROFINANZIATA	NE ETEROFINANZIATA	pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite della Commissione RIPAM
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--------------------	--

Profilo professionale	2025			2026			2027			Decorrenza assunzione	Importo anno 2025	Importo a regime	Modalità di reclutamento
	Area	Tempo pieno	Part-time	Area	Tempo pieno	Part-time	Area	Tempo pieno	Part-time				
Istruttore direttivo tecnico	Funzionari ed E.Q.	36 ore	//	//	//	//	//	//	//	10/07/2025	€ 17.612,56 (€ 16.504,55 al netto dell'IRAP)	€ 36.125,76 (€ 33.853,08 al netto dell'IRAP)	Scorrimiento graduatoria vigente interna all'Ente

Ritenuto, inoltre, di disporre la prosecuzione, per un'ulteriore annualità, delle assunzioni in scadenza a tempo determinato, integralmente eterofinanziate a valere sulle risorse della Quota Servizi Fondo Povertà del Piano di Attuazione Locale destinate al Distretto sociosanitario n. 37, ricorrendo all'attingimento dalla graduatoria di merito del concorso pubblico per Istruttore Direttivo Assistente Sociale (ex cat. D) approvata con determinazione dirigenziale n. gen. 489 del 23/02/2023, che trovano copertura di spesa a seguito di applicazione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio finanziario 2024, operata con deliberazione di Giunta comunale n.39 del 20 febbraio 2025.

Considerato, inoltre, che

- l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*", al comma 797 ha previsto che:

"Al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000, è attribuito, a favore di detti ambiti, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

- a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;*
 - b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000."*
- altresì, il comma 798 del sopra richiamato art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che dispone: "*Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:*

a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o direttamente dall'ambito. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;

b) la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali di cui alla lettera a) per area di attività.”;

- il successivo comma 799, prevede:

“Il contributo di cui al comma 797 è attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate « somme prenotate », e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate « somme liquidabili », sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 798, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto del Fondo. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e sono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo. [...]”;

Posto:

- che, come chiarito dal Ministero per le Politiche sociali, del Terzo Settore e migratorie, con nota n. 1233 del 31.1.2025, per il raggiungimento dell'obiettivo di erogazione del contributo di conseguire la quota 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, ciascun Ambito territoriale, entro il 28 febbraio di ogni anno, dovrà inviare anche per conto dei Comuni appartenenti allo stesso, un prospetto riassuntivo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- che, pertanto è necessario prevedere, in questo Piano, l'assunzione di un assistente sociale a tempo pieno e indeterminato che, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è **eterofinanziata a valere sul “Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale”**;
- che tale assunzione non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui al comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, per cui, nel relativo calcolo, non devono essere incluse né la spesa né la corrispondente entrata corrente posta a copertura dell'assunzione;
- pertanto, che, in ragione della non incidenza della spesa di personale eterofinanziata (e dalla correlata entrata) ai fini del calcolo di cui al DM 17 marzo 2020 (art. 57, comma 3-septies, del D.L. n. 104/2020), non bisogna procedere ad una nuova valutazione circa la sostenibilità finanziaria della superiore assunzione eterofinanziata secondo i parametri di cui al predetto D.M., emanato in esecuzione di quanto previsto dall'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- **che detta risorsa potrà, comunque, essere acquisita e si procederà con l'indizione delle relative procedure di reclutamento solo a condizione che la stessa sia interamente eterofinanziata a seguito di acquisizione dei decreti ministeriali di determinazione delle somme prenotate per l'anno 2025 e per i successivi anni secondo le modalità di rendicontazione della spesa prodotta dal Distretto Socio sanitario n. 37;**
- che, pertanto, in relazione al tempo presunto di emanazione dei relativi decreti di determinazione somma, può essere ipotizzata una decorrenza assunzionale dal 1^a dicembre 2025, secondo il seguente schema

Qualifica professionale	Area	Tempo pieno	Part-time	Decorrenza assunzione	Importo anno 2025	Importo a regime (retribuzione + contributi)	Modalità di reclutamento
Istruttore direttivo Assistente sociale (assunzione a tempo indeterminato)	ex cat. D	1	//	01/12/2025	€ 3.010,48 (€ 2.821,09 al netto dell'IRAP)	€ 36.125,76 (€ 33.853,08 al netto dell'IRAP)	Stabilizzazione/Mobilità/ utilizzo graduatoria altri enti del Comparto Funzioni Locali,

Dato atto che con la presente deliberazione si procede al contestuale aggiornamento della dotazione organica, predisposta a seguito di attenta valutazione:

- a) del fabbisogno di personale connesso a esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

Precisato che le eventuali assunzioni previste nel triennio avverranno secondo le procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente, fermo restando l'obbligo del previo esperimento della procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

Dato atto che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

Richiamata la deliberazione n. 69 del 03/04/2024 e ss.mm.ii., con la quale la Giunta Comunale ha approvato la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2024/2026 e successivi aggiornamenti, dei quali ultimo approvato con la richiamata deliberazione di Giunta comunale n. 242 del 06/12/2024;

Dato atto che:

- come attestato dal Dirigente del Settore I con **nota prot. n. 15587 del 27/03/2024**, non risultano rilievi o scoperture in merito agli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, allo stato, non si prevede di ricorrere a questa forma di reclutamento;
- questo ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
- il piano occupazionale 2025/2027 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;

Verificato inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

Considerato altresì che questo Ente:

- non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo conto consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;
- la gestione finanziaria anno in corso non presenta un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione residui;
- ha rispettato la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della Legge n. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 902/2014;
- ha provveduto alla trasmissione del bilancio di previsione 2024/2026 e del rendiconto di gestione 2023 al sistema BDAP;

Viste le seguenti deliberazioni:

- deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 01/02/2024 di approvazione del piano triennale delle azioni positive (pari opportunità) 2024/2026;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 26/06/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del DUP 2024/2026;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 09/07/2024 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026;

- deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 23.01.2025, con la quale è stato approvato il PEG provvisorio annualità 2025;

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 107 del 19/12/2024, con la quale è stato approvato il bilancio consolidato dell'Ente per il 2023;

Richiamato il testo dell'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

Atteso che, a seguito di espressa ricognizione, di cui alle le note n. 8078 del 19/02/2025 (I Settore), n. 8146 del 19/2/2025 (II Settore), n. 8165 del 19/2/2025 (III Settore), n. 8164 del 19/2/2025 (IV Settore), a firma dei dirigenti dei 4 settori comunali è stato attestato che non emergono per l'anno in corso situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 16 novembre 2022;

Visto il D.P.C.M. 8 maggio 2018;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Richiamato il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamato l'art. 19, comma 8, della L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

PROPONE

- di approvare** le superiori premesse e considerazioni che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- Di dare atto** che, come attestato dal Dirigente del Settore Finanziario con nota prot. n. 3998 del 27.1.2025, sulla base dell'ultimo rendiconto approvato (rendiconto relativo all'annualità 2023), è stato attestato che il rapporto tra la spesa di personale 2023 (calcolata al netto dell'IRAP) e la media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti (triennio 2021/2023), al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente 2023, è pari al **28,67%**, per cui il **Comune, ai fini della capacità assunzionale, si colloca tra i Comuni intermedi, con l'obbligo di non incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato (art. 6 comma 3 del D.M. 17 marzo 2020)**;
- di approvare**, ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) per il periodo 2025/2027, con contestuale approvazione della dotazione organica, **secondo le risultanze di cui di seguito:**

a)

Profilo professionale	Area	Tempo pieno	Part-time	Area	Tempo pieno	Part-time	Area	Tempo pieno	Part-time	Decorrenza assunzione	Importo anno 2025	Importo a regime	Modalità di reclutamento
SPECIALISTA TECNICO (Codice B.6.SIC)	Funzionari ed E.Q.	36 ore	//	//	//	//	//	//	//	01/04/2025 (data presunta)	€ 27.094,32 (€ 25.389,81 al netto dell'IRAP)	€ 36.125,76 (€ 33.853,08 al netto dell'IRAP)	Assunzione effettuata dal Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del
											ASSUNZIONE ETERO-	ASSUNZIONE ETERO-FINANZIARIA	

												FINANZIATA		Consiglio dei ministri, per il tramite della Commissione RIPAM
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--

Profilo professionale	2025			2026			2027			Decorrenza assunzione	Importo anno 2025	Importo a regime	Modalità di reclutamento
	Area	Tempo pieno	Part-time	Area	Tempo pieno	Part-time	Area	Tempo pieno	Part-time				
Istruttore direttivo tecnico	Funzionari ed E.Q.	36 ore	//	//	//	//	//	//	//	10/07/2025	€ 17.612,56 (€ 16.504,55 al netto dell'IRAP)	€ 36.125,76 (€ 33.853,08 al netto dell'IRAP)	Scorrimiento graduatoria vigente interna all'Ente

b) prosecuzione, per un'ulteriore annualità, delle assunzioni in scadenza a tempo determinato, integralmente eterofinanziate a valere sulle risorse della Quota Servizi Fondo Povertà del Piano di Attuazione Locale destinate al Distretto sociosanitario n. 37, ricorrendo all'attingimento dalla graduatoria di merito del concorso pubblico per Istruttore Direttivo Assistente Sociale (ex cat. D) approvata con determinazione dirigenziale n. gen. 489 del 23/02/2023, che trovano copertura di spesa a seguito di applicazione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio finanziario 2024, operata con deliberazione di Giunta comunale n.39 del 20 febbraio 2025.

4. di dare atto, inoltre, che, solo nel caso di eterofinanziamento della spesa, come meglio in premessa esposto, si procederà all'assunzione di un assistente sociale secondo il seguente schema

Qualifica professionale	Area	Tempo pieno	Part-time	Decorrenza assunzione	Importo anno 2025	Importo a regime (retribuzione + contributi)	Modalità di reclutamento
Istruttore direttivo Assistente sociale (assunzione a tempo indeterminato)	ex cat. D	1	//	01/12/2025	€ 3.010,48 (€ 2.821,09 al netto dell'IRAP)	€ 36.125,76 (€ 33.853,08 al netto dell'IRAP)	Stabilizzazione/Mobilità/ utilizzo graduatoria altri enti del Comparto Funzioni Locali/concorso

Specificando che detta risorsa potrà, comunque, essere acquisita e si procederà con l'indizione delle relative procedure di reclutamento solo a condizione che la stessa sia interamente eterofinanziata a seguito di acquisizione dei decreti ministeriali di determinazione delle somme prenotate per l'anno 2025 e per i successivi anni secondo le modalità di rendicontazione della spesa prodotta dal Distretto Socio sanitario n. 37;

- di dare atto che con il piano occupazionale 2025/2027, adottato nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio alle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34-bis e 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e alle Linee Guida di cui al D.P.C.M. 8 maggio 2018, viene assicurato il rispetto del vincolo di agli artt. 4 comma 2 e 5 comma 1 del D.M. 17 marzo 2020;
- di dare atto che la programmazione approvata con il presente atto potrà essere modificata in qualsiasi momento qualora si verificano esigenze organizzative tali da determinare mutamenti del quadro di riferimento in relazione al periodo considerato;
- di dare atto che la presente programmazione confluirà nella sotto-sezione "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale" del redigendo Piano Integrato di Organizzazione e Attività (PIAO);
- di confermare che non emergono situazioni di personale in esubero, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs n. 165/2001, e che in conseguenza di ciò, l'Ente non deve avviare procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti;
- di dare atto che il presente provvedimento viene trasmesso ai fini informativi alle OO.SS. e alla RSU ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

- 10. di disporre** che il presente provvedimento venga pubblicato nella specifica sezione del sito comunale denominata "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
- 11. di trasmettere**, ai sensi dell'art. 6-ter, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001, il presente piano triennale del fabbisogno di personale al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano;
- 12. di demandare** al Dirigente del Settore I, cui afferisce l'Ufficio Personale, tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione delle previsioni inserite nel presente provvedimento, nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti;
- 13. di dare atto** che la presente deliberazione sarà pubblicata all'albo pretorio on-line;
- 14. di dichiarare**, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere alle proroghe contrattuali dei funzionari assistenti sociali di cui all'art. 3 della presente deliberazione.

Il Responsabile del Settore
Francesco Catania / ArubaPEC S.p.A.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 (TUEL);
VISTO l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. della Regione Siciliana approvato con L.R. 16/63 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento Comunale sugli uffici e dei Servizi;
Con votazione unanime e favorevole resa per appello nominale

DELIBERA

di approvare la superiore proposta di deliberazione;

LA GIUNTA COMUNALE

stante l'urgenza di adottare il presente provvedimento al fine di addivenire in tempi brevi agli adempimenti scaturenti dallo stesso, con successiva votazione, resa per appello nominale, dichiara la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, avendo la votazione sull'immediata esecutività riportato il consenso unanime dei presenti.

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Maria Terranova

L'ASSESSORE ANZIANO

Sig. Nicola Cascino

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Chiara Piraino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, affissa all'Albo Pretorio del Comune a partire dal **26/02/2025**, rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.11 L.R. 44/91, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. 17/2004.

Termini Imerese, lì 26/02/2025.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Chiara Piraino

IL SEGRETARIO GENERALE

Visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il 26/02/2025

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (ai sensi dell'art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91);
 Perché dichiarata immediatamente esecutiva (ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91);

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Chiara Piraino



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 07 del 24 Febbraio 2025

L'anno 2025, il giorno 24 del mese di Febbraio 11,00 si è riunito in modalità audio-conferenza - il Collegio dei Revisori del Comune di Termini Imerese nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 28 del 19.04.2022, nelle persone di:

- Dott. Ignazio Riscili – Presidente
- Dott. Salvatore Toscano – Componente
- Dott. Rossano Castronovo – Componente

per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di Giunta Municipale n. 57 del 18/02/2025 avente ad oggetto: **APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE (PTFP) 2025/2027.**

La relativa documentazione da parte dell'Ente è pervenuta a questo Collegio, a mezzo PEC, in data 21/02/2025, prot. n. 0008704/2025;

All'apertura della riunione si dà conto che:

- la stessa si tiene in modalità on-line ed all'avvio dei collegamenti viene verificata che la qualità degli stessi consente l'effettiva identificazione e partecipazione in tempo reale alla discussione di tutti i componenti connessi oltre ai relativi interventi, e si precisa che, qualora la qualità dei canali non consentisse la trattazione degli argomenti, la seduta verrà interrotta e si riprenderà non appena le condizioni tecniche lo consentano;
- inoltre, i partecipanti dichiarano di acconsentire a svolgere la riunione con le modalità on-line, dando conto di essere stati adeguatamente informati dei temi previsti all'ordine del giorno, della documentazione a supporto e del fatto che le modalità di connessione consentono l'assunzione consapevole delle inerenti decisioni.

Il Collegio dei Revisori:

- Esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente ad oggetto:

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE (PTFP) 2025/2027.

Preso atto che:

il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Visto:

- l'art. 91, D.Lgs. n. 267/2000 *“Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;
- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 6, D.Lgs. n. 165/2001 *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...”*;
- l'art. 1, comma 102, Legge n. 311/2004 *“Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica”*;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”*;
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'[art. 76](#), comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”*;
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- il successivo D.L. n. 34/2019 (il c.d. «decreto crescita»), invece, non lega più la capacità assunzionale degli enti locali alle percentuali di costo del personale cessato negli anni precedenti; infatti, il provvedimento rimanda ad un successivo decreto ministeriale per l'individuazione di valori percentuali che determineranno le soglie di rispetto entro le quali i Comuni potranno procedere alle assunzioni ritenute necessarie;

preso atto che:

- il D.L. n. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso*

delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;

- l’articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge n. 183/2011, ha introdotto l’onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

richiamati:

- l’art.3, comma 5 del D.L. n. 90/2014, come modificato dall’art.14 bis del D.L. n. 4/2019 che prevede *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dello 80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall’anno 2018. A decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...)”*;
- il comma 5-sexies del suddetto D.L. n. 90/2014, come modificato dall’art.14bis del D.L. n. 4/2019 che dispone *“per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell’anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”*;

considerato che:

- gli Enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d’anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;
- il piano del fabbisogno deve essere coerente con l’attività di programmazione generale dell’Ente e deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l’Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali e obiettivi specifici, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009);
- la programmazione dei fabbisogni trova il suo naturale sbocco nel reclutamento effettivo del personale, ovvero nell’individuazione delle figure e competenze professionali idonee, nel rispetto dei principi di merito, trasparenza e imparzialità, per le quali devono essere richieste competenze e attitudini, oltre che le conoscenze;
- in conformità a quanto disposto dall’art. 88 e segg. del D. Lgs. n. 267 e dall’art. 16, c. 1, lett. a bis del D.Lgs. n. 165/2001 il piano triennale è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti, su iniziativa dei Responsabili apicali;

- il piano deve essere sottoposto a controlli preventivi, anche al fine di verificare la coerenza con i vincoli di finanza pubblica, nonché alla preventiva informativa sindacale (art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001);
- il medesimo piano è oggetto di pubblicazione in “Amministrazione trasparente” nell’ambito delle informazioni di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato”, unitamente al Conto annuale del personale.

visti altresì:

- l’art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”*;
- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”* previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell’art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);
- *In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.*
- *Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del*

Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

Visto inoltre l'art. 6-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165:

“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti e alla definizione dei nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all'insieme di conoscenze, competenze e capacità del personale da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica della pubblica amministrazione e relative anche a strumenti e tecniche di progettazione e partecipazione a bandi nazionali ed europei, nonché alla gestione dei relativi finanziamenti.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”;

Rilevato che:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;

- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti;

- *Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.”;*

Richiamato inoltre l'art. 33 del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. *Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*

3. *La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.*

4. *Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.”;*

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre a essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

- strumento imprescindibile di un'organizzazione chiamata a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di “dotazione organica” si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente, nel caso degli enti locali, che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali;

Rilevato che l'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle “unioni dei comuni” ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del

predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”;

Visto il D.M. 17 marzo 2020 avente ad oggetto: “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*” il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, comma 557-quater, della L. n. 296/2006;

Rilevato che il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dalla normativa previgente;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2020 avente ad oggetto: “*Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni*”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020;

Vista la **nota a firma del Segretario Generale prot. n. 57947 del 03/12/2024** con cui è stato richiesto al Dirigente del Settore Finanziario di trasmettere i dati e le informazioni rilevanti onde valutare la sostenibilità finanziaria e la capacità assunzionale dell'ente ai sensi delle previsioni contenute nel D.M. 17 marzo 2020;

Vista la **nota del Dirigente del Settore Finanziario prot. n. 3998 del 27.1.2025** con la quale, sulla base dell'ultimo rendiconto approvato (rendiconto relativo all'annualità 2023), è stato attestato che il rapporto tra la spesa di personale 2023 (calcolata al netto dell'IRAP) e la media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti (triennio 2021/2023), al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente 2023, è pari al **28,67%**, **per cui il Comune, ai fini della capacità assunzionale, si colloca tra i Comuni intermedi, con l'obbligo di non incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato (art. 6 comma 3 del D.M. 17 marzo 2020);**

Considerato, ai fini dell'impiego ottimale delle risorse come richiesto dalle Linee Guida sopra citate, che:

- si rileva la necessità di perseguire l'ottimale distribuzione del personale tramite la mobilità interna ed esterna;
- si rileva la necessità di prevedere ogni forma di ricorso a tipologie di lavoro flessibile, ivi comprese quelle comprese nell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001;
- le assunzioni delle categorie protette all'interno della quota d'obbligo devono essere garantite anche in presenza di eventuali divieti sanzionatori, purché non riconducibili a squilibri di bilancio;
- in caso di esternalizzazioni, devono essere rispettate le prescrizioni dell'art. 6-bis, D.Lgs. n. 165/2001;

Ritenuto di elaborare, per il triennio 2025/2027, la programmazione triennale del fabbisogno di personale, che, allo stato, consiste nel prevedere nella prima annualità del piano le medesime assunzioni già autorizzate, per l'annualità 2025, con il quinto aggiornamento del piano dei fabbisogni di personale 2024/2026 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 242 del 06/12/2024.

esaminati gli allegati alla proposta in oggetto;

Viste le seguenti deliberazioni:

- deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 01/02/2024 di approvazione del piano triennale delle azioni positive (pari opportunità) 2024/2026;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 26/06/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del DUP 2024/2026;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 09/07/2024 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 23.01.2025, con la quale è stato approvato il PEG provvisorio annualità 2025;

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 107 del 19/12/2024, con la quale è stato approvato il bilancio consolidato dell'Ente per il 2023;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella regione Sicilia;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.M. 17 marzo 2020 avente ad oggetto: “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*”.

tutto ciò premesso e considerato,

VISTI

I pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, in data 21/02/2024, di regolarità tecnica del Dirigente I° Sett. dott. Francesco Catania e regolarità contabile e copertura finanziaria del Responsabile del Settore dott. Sebastiano Ravi.

rammenta

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.

Si raccomanda

- di sottoporre l'adozione del PTFP alla preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali, ai sensi dell'art 6, comma 1, D.lgs n. 165/2001;
- di pubblicare il PTFP, in conformità all'art 16 del D.lgs n. 33/2013 rubricato “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.
- il mancato rispetto dei vincoli sulla spesa per il personale, impone di conformarsi ai divieti: di procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, e di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del divieto di assunzione e a tal proposito si specifica:

1) vincoli finanziari:

- aver rispettato il pareggio di bilancio nell'anno precedente;
- aver rispettato il dettame legislativo relativo al contenimento della spesa del personale di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della Legge n. 296/2006, con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

2) vincoli procedurali:

- le assunzioni devono essere inserite nella programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale;
- le assunzioni devono riguardare posti vacanti in dotazione organica e tale documento deve essere stato rideterminato almeno nell'ultimo triennio ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001;
- l'ente deve aver effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, alla luce delle esigenze funzionali o connesse alla situazione finanziaria;
- l'ente deve avere adottato il Piano Triennale delle azioni positive in materia di Pari Opportunità ai sensi dell'art. 48, c. 1, del D.Lgs. 198/2006;
- deve essere stata attivata la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti e, successivamente, deve essere rispettato l'obbligo di certificazione dei crediti ai sensi dell'art. 27, c. 2, lett. c), del D.L. n. 66/2014, convertito nella L. n. 89/2014;

- approvazione del Bilancio di previsione e del Rendiconto di gestione, ed invio dei dati relativi a questi documenti alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (D.L. n. 113/2016 convertito dalla L. n. 160/2016) *(il rispetto di questo vincolo oltre i termini fissati dal legislatore consente a partire da quel momento la effettuazione di assunzioni)*;

Si raccomanda altresì

che il presente documento di programmazione dovrà essere allegato al Documento Unico di Programmazione (DUP) ed al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) relativi al triennio 2024-2026 (Sezione 3, Sottosezione 3.3).

A c c e r t a t a

che la Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale e Piano Annuale Assunzioni 2025-2027 Rimodulazione Consistenza della Dotazione Organica- è improntata al principio e ai dettami della normativa vigente, questo Organo di Revisione

ESPRIME

Parere favorevole sulla Proposta di Giunta Municipale n. 57 del 18/02/2025 avente ad oggetto:
PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE (PTFP) 2025/2027.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Ignazio Riscili – Presidente

Dott. Salvatore Toscano – Componente

Dott. Rossano Castronovo – Componente

Firmato digitalmente da: Salvatore Toscano

Salvatore Toscano
Ruolo: Dottore Commercialista
Organizzazione: Dott. CATANIA S.p.A. 11987
Data: 24/02/2025 16:34:49



Firmato digitalmente da:

CASTRONOVO ROSSANO

Firmato il 26/02/2025 10:11

Seriale Certificato: 1289710

Valido dal 23/03/2022 al 23/03/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

RISCILI
IGNAZIO
26.02.2025
13:11:44
GMT+02:00





COMUNE DI TERMINI IMERESE

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 76 del 10/04/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (PTFP) 2025/2027 – PRIMO AGGIORNAMENTO – DISPOSIZIONI E RICOGNIZIONE PER ASSUNZIONI ETERO FINANZIATE -.

L'anno **2025** e questo giorno **dieci** del mese di **Aprile** alle ore **17:00**, in modalità mista (in presenza e da remoto, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 03/05/2022), si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede l'adunanza Il Sindaco **Maria Terranova**. I partecipanti sono presenti presso la sala delle adunanze della Sede Comunale, ad eccezione degli Assessori Cascino e Buttà che partecipano alla seduta in videoconferenza e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

N° d'ordine	COGNOME e NOME	Pres.	Ass.
1	TERRANOVA MARIA	X	
2	CASCINO NICOLA (collegato da remoto)	X	
3	CURRERI ROBERTO	X	
4	BUTTA' MARIA CONCETTA (collegata da remoto)	X	
5	PRETI GIUSEPPE LUCIO MARIA	X	
6	DI MAIO GIUSEPPE	X	

Totale	6	0
--------	---	---

Partecipa Il Vice Segretario del Comune **Dott. Francesco Catania**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, predisposta dal Responsabile del procedimento competente per materia.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che sulla superiore proposta di deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 1, lett. i, della L.R. 48/91 e dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, i seguenti pareri:

<input checked="" type="checkbox"/>	del responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
<input checked="" type="checkbox"/>	del responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Visto il Parere di Conformità, previsto dall'art. 4, comma 5, lett. a), b) e c) del vigente regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22/2013, espresso dal Segretario Generale.

Premesso che con deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 26/02/2025 è stato approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale (PTFP) 2025/2027, di cui all'art. 6 comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001.

Richiamati in questo atto i presupposti generali di fatto e di diritto afferenti al vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche, qui da intendersi richiamati *per relationem*.

Dato atto che, in ordine alle assunzioni previste nel suddetto Piano, l'Organo di revisione contabile ha rilasciato l'asseverazione sul rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio prevista dall'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019, giusta verbale n. 7 del 24.2.2025, assunto al prot. n. 9339 del 26/02/2025.

Posto che è necessario aggiornare detto Piano intervenendo con la previsione di assunzioni integralmente etero finanziate evidenziando che, in ragione della **non incidenza della spesa di personale eterofinanziata** (e dalla correlata entrata), ai fini del calcolo di cui al DM 17 marzo 2020 (art. 57, comma 3-septies, del D.L. n. 104/2020), non bisogna procedere ad una nuova valutazione circa la sostenibilità finanziaria delle assunzioni, secondo i parametri di cui al predetto D.M., emanato in esecuzione di quanto previsto dall'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019.

Precisato che con il presente aggiornamento si intende intervenire in via dispositiva e ricognitiva in ordine alle seguenti previsioni di assunzione esclusivamente etero finanziate meglio specificate di seguito ai capi A), B) e C), ed in ordine.

A) ASSUNZIONE DI DUE ASSISTENTI SOCIALI A VALERE SUI FONDI PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 37 – QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTÀ – ANNUALITÀ 2019

In fatto e diritto.

- Nel Piano Triennale del Fabbisogno del Personale (PTFP) 2021/2023, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 14/07/2021, è stato previsto di bandire una selezione pubblica, per titoli, per l'assunzione a tempo determinato, pieno o part time, per la durata di un anno, di n. 35 unità di personale di vari profili professionali, a valere esclusivamente sui fondi del Piano di Attuazione Locale del Distretto Socio Sanitario n. 37 – Quota Servizi del Fondo Povertà – Annualità 2019, **tra cui n. 13 Istruttori direttivi Assistenti sociali a tempo determinato (pieno o part-time)** ex cat. D. p.e. 1 da destinare ai vari comuni del Distretto;
- con determinazioni dirigenziali n. 534 dell'1 marzo 2023, 838 dell'11 aprile 2024 e 861 del 12 aprile 2024, si è provveduto, quindi, all'assunzione di 13 assistenti sociali che, ad oggi, a seguito di dimissioni ammontano al numero di 11 unità;
- al fine di dare continuità agli uffici di servizio sociale dei comuni del Distretto Socio Sanitario 37 e permettere l'erogazione corretta dei servizi distrettuali nonché per la gestione della nuova misura di contrasto alla povertà (Assegno di inclusione) occorre provvedere al mantenimento dell'originaria previsione quantitativa di assistenti sociali che, attualmente, si ripete,

ammontano ad 11 unità, con **l'assunzione eterofinanziata e a tempo determinato sui citati fondi QSFP di 2 unità;**

- allo scopo, si procederà attingendo alla graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 489 del 23/2/2023, recante *Selezione pubblica, per soli titoli, per l'assunzione a tempo determinato, per la durata di un anno, di n. 13 istruttori direttivi assistenti sociali, a valere esclusivamente sui fondi del piano di attuazione locale del distretto socio sanitario n. 37 – quota servizi del fondo povertà – annualità 2019. approvazione graduatoria definitiva di merito a seguito di seconda revisione;*
- all'uopo, si è proceduto allo scorrimento della stessa graduatoria, entro il limite temporale di validità, individuando nominativamente i candidati idonei in ordine di graduatoria per la successiva convocazione, richiedendo in data 04/02/2025 con prot. 5249 - 5250 - 5254 - 5456 - 5259, a n. 5 assistenti sociali di manifestare entro il 07/02/2025 la disponibilità all'assunzione e ricevendo, entro il termine anzidetto, i relativi riscontri positivi da parte dei soggetti interpellati;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 66 del 20 marzo 2025, recante *Variatione compensativa tra macroaggregati appartenenti alla stessa missione, programma e titolo ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. e-bis) e comma 6 del d.lgs. n. 267/2000)*, è stata disposta apposita copertura nei capitoli di competenza per le assunzioni in questione;
- si può, pertanto, integrare la programmazione di detto PTFP, approvata con la delibera GM n. 46 del 26/02/2025 prevedendo **l'assunzione di 2 unità a 36 ore di funzionari assistenti sociali**, nel rispetto della Delibera del Comitato dei Sindaci n. 10 del 27/11/2024 con la quale è stata approvata la programmazione Distrettuale delle QSFP 2022 del PAL 2017, tenuto conto che l'attuale dotazione organica del Comune di Termini Imerese di assistenti sociali sull'Area Povertà risulta carente, che si vanno ad aggiungere alle già presenti 11 unità assunte sul medesimo eterofinanziamento QSFP;
- la previsione assunzionale trova copertura di spesa a seguito di applicazione avanzo di amministrazione presunto (QSFP 2017) dell'esercizio finanziario 2024, operata con deliberazione di Giunta comunale n.39 del 20 febbraio 2025;
- si dà atto che, in ragione della **non incidenza della spesa di personale eterofinanziata** (e dalla correlata entrata) ai fini del calcolo di cui al DM 17 marzo 2020 (art. 57, comma 3-septies, del D.L. n. 104/2020), non bisogna procedere ad una nuova valutazione circa la sostenibilità finanziaria della superiore assunzione eterofinanziata secondo i parametri di cui al predetto D.M., emanato in esecuzione di quanto previsto dall'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019.

B) ASSUNZIONI ETERO FINANZIATE DI VARIE FIGURE PROFESSIONALI DA ASCRIVERE ALL'AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE CON L'UTILIZZO DELLE RISORSE PN INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTÀ 2021-2027 E DEDICATE ALLA CORRETTA IMPLEMENTAZIONE E ATTUAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIALI

In fatto e diritto.

- con decreto n. 268 del 07-08-2024 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie - Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale -, è stato approvato l'“*Avviso pubblico finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse per le azioni di incremento della capacità degli ATS di rispondere alle esigenze dei cittadini, garantendo adeguati servizi sociali alla persona e alla famiglia, in un'ottica di integrazione con i vari livelli di governo e del rispetto del principio di sussidiarietà - triennio 2025-2027*”;
- detto avviso era finalizzato a sostenere l'incremento della capacità degli Ambiti Territoriali Sociali di rispondere alle esigenze dei cittadini, garantendo adeguati servizi sociali alla persona e alla famiglia, in un'ottica di integrazione con i vari livelli di governo e del rispetto del principio di sussidiarietà attraverso l'assunzione di personale a tempo determinato per il prossimo triennio per le seguenti figure professionali: 1. Funzionario amministrativo; 2. Funzionario contabile – economico finanziario/Funzionario esperto di rendicontazione; 3. Funzionario psicologo; 4. Funzionario educatore professionale socio pedagogico/Pedagogista;
- per conseguire tale risultato, il PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 ha destinato consistenti risorse, nell'ambito della Priorità e dell'obiettivo specifico sopra indicati, ad azioni integrate di *empowerment* dei diversi livelli coinvolti nella erogazione dei servizi sociali;
- i costi del personale che sarà assunto dagli ATS a tempo determinato gravano sul PN Inclusione e lotta alla povertà 2021 - 2027 per l'intero triennio dell'assunzione;
- tale personale aggiuntivo dovrà essere impiegato a tempo pieno e in modo esclusivo e dedicato, nelle attività connesse alla corretta implementazione e attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- il 9 ottobre 2024 il Comune di Termini Imerese ha inviato manifestazione di interesse finalizzata all'assunzione a tempo determinato, per tre anni, con CCNL relativo al personale del comparto Funzioni locali – Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione -, delle seguenti figure professionali, con l'utilizzo delle risorse che saranno rese disponibili nell'ambito del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021 – 2027 e con riferimento a quanto indicato in sede di ricognizione operata attraverso il SIOSS

Figura professionale	N. risorse a tempo pieno che si intendono assumere nel triennio 2025 – 2027 con l'utilizzo delle risorse PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 e dedicate alla corretta implementazione e attuazione del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali
1. Funzionario Amministrativo	1
2. Funzionario Contabile – Economico finanziario / Funzionario esperto di rendicontazione	1
3. Funzionario Psicologo	2
4. Funzionario Educatore Professionale Socio Pedagogico / Pedagogista	2

- la spesa per sostenere il pagamento delle retribuzioni dei funzionari da assumere è, come sopra specificato, integralmente etero finanziata;
- con decreto del citato Plesso Erariale n. 40 del 14 marzo 2025, successivamente modificato con decreto n. 59 del 25 marzo 2025, è stata disposta:
 1. l'accettazione delle istanze di adesione presentate dagli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), e fra queste quella prodotta da questa Amministrazione – capofila del D.S.S. n. 37 -, a seguito dell'Avviso pubblico approvato con decreto del Capo Dipartimento n. 268 del 7 agosto 2024;
 2. la rideterminazione dell'importo delle risorse destinate alla realizzazione dell'intervento, a valere sulla Priorità 1 del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-27, OS k (ESO 4.11);
 3. la definizione dei criteri per il riparto ai medesimi ATS delle figure professionali da assumere a valere sulle risorse del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027: Funzionario amministrativo, Funzionario contabile – economico finanziario/Funzionario esperto di rendicontazione, Funzionario psicologo, Funzionario educatore professionale socio pedagogico/pedagogista;
 4. sulla base di quanto dichiarato nelle istanze di adesione presentate dagli Ambiti Territoriali Sociali, l'approvazione del riparto delle figure professionali in favore dei singoli ATS;
 5. che ciascun Ambito Territoriale Sociale interessato dalla procedura di cui al presente decreto è tenuto a confermare, di aver adempiuto, in conformità con la propria forma giuridica, alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché di aver assunto tutti gli atti funzionali e organizzativi necessari a consentire il pieno ed efficace inserimento delle figure professionali individuate;
- con nota del 25 marzo 2025, il Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie, ha comunicato agli ATS di procedere improrogabilmente **entro il 15 aprile 2025**, a confermare la richiesta di assegnazione di dette risorse umane tramite la piattaforma SIOSS;
- come prescritto nel decreto sopra citato, è necessario confermare gli adempimenti di programmazione (PIAO) e, con questi, la programmazione del fabbisogno del personale;
- si rende, quindi, necessario aggiornare il PTFP prevedendo l'assunzione di dette figure professionali per il triennio 2025 – 2027, con decorrenza presunta dall'1 luglio 2025 o nel diverso tempo in cui il Ministero, a completamento delle procedure di reclutamento, renderà disponibili le figure professionali da assumere;
- si deve procedere, quindi, operando al PTFP adottato, prevedendo l'assunzione delle figure professionali di cui sopra, da destinare al Distretto Socio Sanitario n. 37 – capofila Comune di Termini Imerese -, con conseguente integrazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2025/2027, approvata con la delibera GM n. 46 del 26/02/2025;
- si dà atto che, in ragione della **non incidenza della spesa di personale eterofinanziata** (e dalla correlata entrata), ai fini del calcolo di cui al DM 17 marzo 2020 (art. 57, comma 3-septies, del D.L. n. 104/2020), non bisogna procedere ad una nuova valutazione circa la sostenibilità

finanziaria della superiore assunzione eterofinanziata secondo i parametri di cui al predetto D.M., emanato in esecuzione di quanto previsto dall'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019.

C) ASSUNZIONE DI N. 2 UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO INQUADRATE NEL PROFILO DI “SPECIALISTA TECNICO (CODICE B.6.SIC)”, INTERAMENTE ETEROFINANZIATE A VALERE SULLA PRIORITÀ 1 DEL PROGRAMMA NAZIONALE CAPACITÀ PER LA COESIONE ASSISTENZA TECNICA 2021-2027 (PN CAPCOE) – RICOGNIZIONE -.

In fatto e diritto

nel PTFP 2024 – 2026 – quinto aggiornamento – approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 242 del 6.12.2024, è stata prevista l'**assunzione, nell'anno 2025 (a partire dal mese di aprile), di n. 2 unità di personale a tempo pieno e indeterminato inquadrato nel profilo di “SPECIALISTA TECNICO (Codice B.6.SIC)”**, interamente etero finanziate a valere sulla Priorità 1 del Programma Nazionale Capacità per la Coesione Assistenza Tecnica 2021-2027 (PN CapCoe);

- detta previsione è stata confermata nella citata deliberazione di Giunta comunale n. 46/2025, riportando, però, per mero errore materiale, nella parte dispositiva la previsione per n. 1 specialista tecnico, in **luogo di 2 specialisti tecnici, come previsto nella Tabella 5 dell'allegato 2 al DPCM 23 luglio 2024;**
- è necessario, quindi, aggiornare il PTFP 2025/2027, operando apposita ricognizione, rimediando all'errore materiale riscontrato nelle deliberazioni di Giunta sopra citate

Ritenuto, pertanto, sulla base dei presupposti sopra menzionati e richiamate le motivazioni già esposte della deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 26/02/2025 con la quale è stato approvato detto PTFP 2025 - 2027.

PROPONE

1. **di approvare** le superiori premesse e considerazioni che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di dare atto** che con deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 26 febbraio 2025 è stato approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale (PTFP) 2025/2027;
3. **di aggiornare** il PTFP 2025/2027, integrandolo con le assunzioni etero finanziate a tempo determinato e pieno come di seguito:
 - a) **2 assistenti sociali – area dei funzionari e dell'elevata qualificazione - integralmente etero finanziate su QSFP decorrenza presunta 15/4/2025 per la durata di 1 anno**

Figura professionale	N. risorse a tempo determinato e pieno che si intendono assumere nel triennio 2025 – 2027 con l'utilizzo delle risorse Quota Servizi del Fondo Povertà – Annualità 2019	
Funzionari assistenti sociali	2	
Modalità di reclutamento	Scorrimento graduatoria Comune di Termini Imerese	
Spesa	Dal 15.4.2025	A regime

	€ 53.156,91 (€49.886,24 al netto dell'IRAP)	€ 74.372,00 (€ 69.796,00 al netto dell'IRAP)
--	--	---

b) **6 unità di personale – area dei funzionari e dell'elevata qualificazione -, per tre anni, a tempo determinato e pieno integralmente eterofinanziate a valere sulla Priorità 1 del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-27, OS k (ESO 4.11), con decorrenza presunta 1.7.2025 o nel diverso tempo di disponibilità da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per il completamento delle procedure concorsuali,**

Figura professionale	N. risorse a tempo pieno che si intendono assumere nel triennio 2025 – 2027 con l'utilizzo delle risorse PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 e dedicate alla corretta implementazione e attuazione del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali	
1. Funzionario Amministrativo	1	
2. Funzionario Contabile – Economico finanziario / Funzionario esperto di rendicontazione	1	
3. Funzionario Psicologo	2	
4. Funzionario Educatore Professionale Socio Pedagogico / Pedagogista	2	
Modalità di reclutamento	Assegnazione da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali	
Spesa	Dall' 1.7.2025	A regime
	€ 111.558,00 (€ 104.694,00 al netto dell'IRAP)	€ 223.116,00 (€ 209.388,00 al netto dell'IRAP)

c) **n. 2 unità di personale a tempo pieno e indeterminato inquadrato nel profilo di “SPECIALISTA TECNICO (Codice B.6.SIC)” – area dei funzionari e della elevata qualificazione -, con decorrenza presunta 15.4.2025 o nel diverso tempo di disponibilità da parte del Dipartimento della Funzione pubblica in relazione al completamento delle procedure concorsuali, **interamente etero finanziate a valere sulla Priorità 1 del Programma Nazionale Capacità per la Coesione Assistenza Tecnica 2021-2027 (PN CapCoe)****

Figura professionale	N. risorse a tempo determinato e pieno che si intendono assumere nel triennio 2025 – 2027 con l'utilizzo delle risorse a valere sulla Priorità 1 del Programma Nazionale Capacità per la Coesione Assistenza Tecnica 2021-2027 (PN CapCoe)	
Funzionari specialisti tecnici	2	
Modalità di reclutamento	Assunzione effettuata dal Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite della Commissione RIPAM	

Spesa	Dal 15.4.2025	A regime
	€ 53.156,91 (€49.886,24 al netto dell'IRAP)	€ 74.372,00 (€ 69.796,00 al netto dell'IRAP)

4. **Di dare atto che dette assunzioni sono integralmente eterofinanziate secondo le modalità meglio spiegate all'art. 3 della presente deliberazione.**
5. **Di dare atto**, pertanto, che, in ragione della spesa etero finanziata, con gli aggiornamenti di cui alla presente deliberazione, è rispettata la sostenibilità finanziaria delle relative assunzioni secondo i parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020, con riferimento anche alla capacità di spesa dell'Ente e al rispetto degli equilibri finanziari pluriennali di bilancio;
6. **Di trasmettere** il presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti per il relativo parere e l'asseverazione di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, come convertito dalla L. n. 58/2019;
7. **Di mandare** il Dirigente del Settore I, al quale afferisce l'Ufficio Personale, tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione delle previsioni inserite nel presente provvedimento, nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti;
8. **Di dare atto** che la programmazione approvata con il presente atto potrà essere modificata in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze organizzative e/o finanziarie;
9. **Di dare atto** che la presente programmazione confluirà nella sotto-sezione "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale" del redigendo Piano Integrato di Organizzazione e Attività (PIAO);
10. **Di dare atto** che il presente provvedimento viene trasmesso ai fini informativi alle OO.SS.. e alla RSU ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
11. **Di dichiarare**, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere agli adempimenti prodromici alle assunzioni di cui sopra.

Il Responsabile del Settore
 Francesco Catania / ArubaPEC S.p.A.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 (TUEL);
VISTO l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. della Regione Siciliana approvato con L.R. 16/63 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento Comunale sugli uffici e dei Servizi;
Con votazione unanime e favorevole resa per appello nominale

DELIBERA

di approvare la superiore proposta di deliberazione;

LA GIUNTA COMUNALE

stante l'urgenza di adottare il presente provvedimento al fine di addivenire in tempi brevi agli adempimenti scaturenti dallo stesso, con successiva votazione, resa per appello nominale, dichiara la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, avendo la votazione sull'immediata esecutività riportato il consenso unanime dei presenti.

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Maria Terranova

L'ASSESSORE ANZIANO

Sig. Nicola Cascino

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Catania

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, affissa all'Albo Pretorio del Comune a partire dal **11/04/2025**, rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.11 L.R. 44/91, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. 17/2004.

Termini Imerese, lì 11/04/2025.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Chiara Piraino

IL SEGRETARIO GENERALE

Visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il 10/04/2025

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (ai sensi dell'art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91);
 Perché dichiarata immediatamente esecutiva (ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91);

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Catania



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 12 del 27 Marzo 2025

L'anno 2025, il giorno 03 del mese di Aprile 11,00 si è riunito in modalità audio-conferenza - il Collegio dei Revisori del Comune di Termini Imerese nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 28 del 19.04.2022, nelle persone di:

- Dott. Ignazio Riscili – Presidente
- Dott. Salvatore Toscano – Componente
- Dott. Rossano Castronovo – Componente

per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di Giunta Municipale n. 105 del 02/04/2025 avente ad oggetto: **APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE (PTFP) 2025/2027 - PRIMO AGGIORNAMENTO – DISPOSIZIONI E RICOGNIZIONE PER ASSUNZIONI ETERO FINANZIATE.**

La relativa documentazione da parte dell'Ente è pervenuta a questo Collegio, a mezzo PEC, in data 02/04/2025, prot. n. 0015828/2025;

All'apertura della riunione si dà conto che:

- la stessa si tiene in modalità on-line ed all'avvio dei collegamenti viene verificata che la qualità degli stessi consente l'effettiva identificazione e partecipazione in tempo reale alla discussione di tutti i componenti connessi oltre ai relativi interventi, e si precisa che, qualora la qualità dei canali non consentisse la trattazione degli argomenti, la seduta verrà interrotta e si riprenderà non appena le condizioni tecniche lo consentano;
- inoltre, i partecipanti dichiarano di acconsentire a svolgere la riunione con le modalità on-line, dando conto di essere stati adeguatamente informati dei temi previsti all'ordine del giorno, della documentazione a supporto e del fatto che le modalità di connessione consentono l'assunzione consapevole delle inerenti decisioni.

Il Collegio dei Revisori:

- Esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente ad oggetto:

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE (PTFP) 2025/2027 - PRIMO AGGIORNAMENTO – DISPOSIZIONI E RICOGNIZIONE PER ASSUNZIONI ETERO FINANZIATE.

Premesso che:

- con deliberazione Giunta comunale n. 46 del 26/02/2025 è stato approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale (PTFP) 2025/2027, di cui all'art. 6 comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001;

E

COMUNE DI TERMINI IMERESE
Ufficio Protocollo Termini Imerese

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0016186/2025 del 04/04/2025

Firmatario: Rossano Maurizio Giuseppe Castronovo, SALVATORE TOSCANO, IGNAZIO RISCILI

- dovendo l'Ente aggiornare detto Piano intervenendo con la previsione di assunzioni integralmente etero finanziate evidenzia che, in ragione della non incidenza della spesa di personale eterofinanziata (e dalla correlata entrata), ai fini del calcolo di cui al DM 17 marzo 2020 (art. 57, comma 3-septies, del D.L. n. 104/2020), non bisogna procedere ad una nuova valutazione circa la sostenibilità finanziaria delle assunzioni, secondo i parametri di cui al predetto D.M., emanato in esecuzione di quanto previsto dall'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019.
- con il presente aggiornamento intende intervenire in via dispositiva e ricognitiva in ordine alle seguenti previsioni di assunzione esclusivamente etero finanziate come di seguito meglio specificate:

A) ASSUNZIONE DI DUE ASSISTENTI SOCIALI A VALERE SUI FONDI PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 37 – QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTÀ – ANNUALITÀ 2019

Considerato che:

- nel Piano Triennale del Fabbisogno del Personale (PTFP) 2021/2023, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 14/07/2021, l'Ente ha bandito una selezione pubblica, per titoli, per l'assunzione a tempo determinato, pieno o part time, per la durata di un anno, di n. 35 unità di personale di vari profili professionali, a valere esclusivamente sui fondi del Piano di Attuazione Locale del Distretto Socio Sanitario n. 37 – Quota Servizi del Fondo Povertà – Annualità 2019, tra cui n. 13 Istruttori direttivi Assistenti sociali a tempo determinato (pieno o part-time) ex cat. D. p.e. 1 da destinare ai vari comuni del Distretto;
- con determinazioni dirigenziali n. 534 dell'01 marzo 2023, 838 dell'11 aprile 2024 e 861 del 12 aprile 2024, ha provveduto all'assunzione di 13 assistenti sociali che, ad oggi, a seguito di dimissioni ammontano al numero di 11 unità;
- al fine dare continuità agli uffici di servizio sociale dei comuni del Distretto Socio Sanitario 37 e permettere l'erogazione corretta dei servizi distrettuali nonché per la gestione della nuova di contrasto alla povertà si deve provvedere al mantenimento dell'originaria previsione quantitativa di assistenti sociali che ammontano ad 11 unità, con l'assunzione eterofinanziata e a tempo determinato sui citati fondi QSFP di 2 unità.

Allo scopo, l'Ente procederà attingendo alla graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 489 del 23/2/2023, recante *Selezione pubblica, per soli titoli, per l'assunzione a tempo determinato, per la durata di un anno, di n. 13 istruttori direttivi assistenti sociali, a valere esclusivamente sui fondi del piano di attuazione locale del distretto socio sanitario n. 37 – quota servizi del fondo povertà – annualità 2019. approvazione graduatoria definitiva di merito a seguito di seconda revisione;*

- all'uopo, procedendo allo scorrimento della stessa graduatoria, entro il limite temporale di validità, individuando nominativamente i candidati idonei in ordine di graduatoria per la successiva convocazione, richiedendo in data 04/02/2025 con prot. 5249 - 5250 - 5254 - 5456 - 5259, a n. 5 assistenti sociali di manifestare entro il 07/02/2025 la disponibilità all'assunzione e ricevendo, entro il termine anzidetto, i relativi riscontri positivi da parte dei soggetti interpellati.

B) ASSUNZIONI ETERO FINANZIATE DI VARIE FIGURE PROFESSIONALI DA ASCRIVERE ALL'AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE CON L'UTILIZZO DELLE RISORSE PN INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTÀ 2021-2027 E DEDICATE ALLA CORRETTA IMPLEMENTAZIONE E ATTUAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIALI

- con decreto n. 268 del 07-08-2024 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali -Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie - Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale -, è stato approvato l'"Avviso pubblico finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse per le azioni di incremento della capacità degli ATS di rispondere

E

COMUNE DI TERMINI IMERESE
Ufficio Protocollo Termini Imerese

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0016186/2025 del 04/04/2025

Firmatario: Rossano Maurizio Giuseppe Castronovo, SALVATORE TOSCANO, IGNAZIO RISCILLI

alle esigenze dei cittadini, garantendo adeguati servizi sociali alla persona e alla famiglia, in un'ottica di integrazione con i vari livelli di governo e del rispetto del principio di sussidiarietà - triennio 2025-2027";

- detto avviso era finalizzato a sostenere l'incremento della capacità degli Ambiti Territoriali Sociali di rispondere alle esigenze dei cittadini, garantendo adeguati servizi sociali alla persona e alla famiglia, in un'ottica di integrazione con i vari livelli di governo e del rispetto del principio di sussidiarietà attraverso l'assunzione di personale a tempo determinato per il prossimo triennio per le seguenti figure professionali: 1. Funzionario amministrativo; 2. Funzionario contabile – economico finanziario/Funzionario esperto di rendicontazione; 3. Funzionario psicologo; 4. Funzionario educatore professionale socio pedagogico/Pedagogista;

- per conseguire tale risultato, il PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 ha destinato consistenti risorse, nell'ambito della Priorità e dell'obiettivo specifico sopra indicati, ad azioni integrate di *empowerment* dei diversi livelli coinvolti nella erogazione dei servizi sociali;

- i costi del personale che sarà assunto dagli ATS a tempo determinato gravano sul PN Inclusione e lotta alla povertà 2021 - 2027 per l'intero triennio dell'assunzione;

- tale personale aggiuntivo dovrà essere impiegato a tempo pieno e in modo esclusivo e dedicato, nelle attività connesse alla corretta implementazione e attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

- il 9 ottobre 2024 il Comune di Termini Imerese ha inviato manifestazione di interesse finalizzata all'assunzione a tempo determinato, per tre anni, con CCNL relativo al personale del comparto Funzioni locali – Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione -, delle figure professionali, con l'utilizzo delle risorse che saranno rese disponibili nell'ambito del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021 – 2027 e con riferimento a quanto indicato in sede di ricognizione operata attraverso il SIOSS.

- la spesa per sostenere il pagamento delle retribuzioni dei funzionari da assumere è integralmente etero finanziata;

- con decreto del citato Plesso Erariale n. 40 del 14 marzo 2025, successivamente modificato con decreto n. 59 del 25 marzo 2025, è stata disposta:

- l'accettazione delle istanze di adesione presentate dagli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), e

fra queste quella prodotta da questa Amministrazione – capofila del D.S.S. n. 37 -, a seguito dell'Avviso pubblico approvato con decreto del Capo Dipartimento n. 268 del 7 agosto 2024;

- la rideterminazione dell'importo delle risorse destinate alla realizzazione dell'intervento, a valere sulla Priorità 1 del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-27, OS k (ESO 4.11);

- la definizione dei criteri per il riparto ai medesimi ATS delle figure professionali da assumere a valere sulle risorse del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027:

Funzionario amministrativo, Funzionario contabile – economico finanziario/Funzionario esperto di rendicontazione, Funzionario psicologo, Funzionario educatore professionale socio pedagogico/pedagogista;

- sulla base di quanto dichiarato nelle istanze di adesione presentate dagli Ambiti Territoriali Sociali, l'approvazione del riparto delle figure professionali in favore dei singoli ATS;

- che ciascun Ambito Territoriale Sociale interessato dalla procedura di cui al presente decreto è tenuto a confermare, di aver adempiuto, in conformità con la propria forma giuridica, alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché di aver assunto tutti gli atti funzionali e organizzativi necessari a consentire il pieno ed efficace inserimento delle figure professionali individuate;

- con nota del 25 marzo 2025, il Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie, ha comunicato agli ATS di procedere improrogabilmente **entro il 15 aprile 2025**, a confermare la richiesta di assegnazione di dette risorse umane tramite la piattaforma SIOSS;

Pertanto come prescritto nel decreto sopra citato, è necessario confermare gli adempimenti di programmazione (PIAO) e, con questi, la programmazione del fabbisogno del personale

Per cui all'Ente necessita aggiornare il PTFP prevedendo l'assunzione di dette figure professionali per il triennio 2025 – 2027, con decorrenza presunta dall'1 luglio 2025 o nel diverso tempo in cui il Ministero, a completamento delle procedure di reclutamento, renderà disponibili le figure professionali da assumere; quindi, prevedendo l'assunzione delle figure professionali di cui sopra, da desti-

E

COMUNE DI TERMINI IMERESE
Ufficio Protocollo Termini Imerese

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0016186/2025 del 04/04/2025

Firmatario: Rossano Maurizio Giuseppe Castronovo, SALVATORE TOSCANO, IGNAZIO RISCILLI

nare al Distretto Socio Sanitario n. 37 – capofila Comune di Termini Imerese -, con conseguente integrazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2025/2027, approvata con la delibera GM n. 46 del 26/02/2025;

C) ASSUNZIONE DI N. 2 UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO INQUADRATE NEL PROFILO DI “SPECIALISTA TECNICO (CODICE B.6.SIC)”, INTERAMENTE ETEROFINANZIATE A VALERE SULLA PRIORITÀ 1 DEL PROGRAMMA NAZIONALE CAPACITÀ PER LA COESIONE ASSISTENZA TECNICA 2021-2027 (PN CAPCOE) – RICOGNIZIONE -.

Nel PTFP 2024 – 2026 – quinto aggiornamento – approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 242 del 6.12.2024, è stata prevista l’assunzione, nell’anno 2025 (a partire dal mese di aprile), di n. 2 unità di personale a tempo pieno e indeterminato inquadrate nel profilo di “SPECIALISTA TECNICO (Codice B.6.SIC)”, interamente etero finanziate a valere sulla Priorità 1 del Programma Nazionale Capacità per la Coesione Assistenza Tecnica 2021- 2027 (PN CapCoe);

- detta previsione è stata confermata nella citata deliberazione di Giunta comunale n. 46/2025, riportando, però, per mero errore materiale, nella parte dispositiva la previsione per n. 1 specialista tecnico, in luogo di 2 specialisti tecnici, come previsto nella Tabella 5 dell’allegato 2 al DPCM 23 luglio 2024;

per cui necessita da parte dell’Ente aggiornare il PTFP 2025/2027, operando apposita ricognizione, rimediando all’errore materiale riscontrato nelle deliberazioni di Giunta sopra citate; aggiornando il PTFP 2025/2027, integrandolo con le assunzioni etero finanziate a tempo determinato e pieno come di seguito:

- 2 assistenti sociali – area dei funzionari e dell’elevata qualificazione - integralmente etero finanziate su QSFP decorrenza presunta 15/4/2025 per la durata di 1 anno.

VISTI

I pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, in data 02/04/2025, di regolarità tecnica del Dirigente I° Sett. dott. Francesco Catania e regolarità contabile e copertura finanziaria del Responsabile del Settore dott. Sebastiano Ravi.

ESPRIME

Parere favorevole sulla Proposta di Giunta Municipale n. 105 del 0204/2025 avente ad oggetto: **APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE (PTFP) 2025/2027 - PRIMO AGGIORNAMENTO – DISPOSIZIONI E RICOGNIZIONE PER ASSUNZIONI ETERO FINANZIATE.**

Il Collegio dei Revisori

Dott. Ignazio Riscili – Presidente

Dott. Salvatore Toscano – Componente

Dott. Rossano Castronovo – Componente



Firmato digitalmente da:

Castronovo Rossano Maurizio Giuseppe

Firmato il 03/04/2025 21:38

Seriale Certificato: 4368396

Valido dal 24/03/2025 al 24/03/2028

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

E

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0016186/2025 del 04/04/2025

Firmatario: Rossano Maurizio Giuseppe Castronovo, SALVATORE TOSCANO, IGNAZIO RISCILI

COMUNE DI TERMINI IMERESE
Ufficio Protocollo Termini Imerese